AZIONE COMUNE 2005/822/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2004/847/PESC [1] che istituisce l'EUPOL Kinshasa scade il 31 dicembre 2005.

(2) Il 6 ottobre 2005, il presidente della Repubblica democratica del Congo (RDC), sig. Joseph Kabila, ha inviato una lettera al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) in cui invita l'UE a prorogare l'EUPOL Kinshasa.

(3) Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha convenuto di prorogare l'EUPOL Kinshasa di altri 12 mesi dallo scadere dell'attuale mandato. La presente azione comune copre la prima fase di tale proroga, fino al 30 aprile 2006.

(4) Gli Stati terzi dovrebbero partecipare all'operazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio europeo di Nizza.

(5) La situazione attuale in materia di sicurezza in RDC può deteriorarsi con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza a livello internazionale e regionale. Un impegno continuo dell'UE in termini di sforzo politico e di risorse contribuirà a radicare la stabilità nella regione.

(6) Il 9 dicembre 2004, il Comitato politico e di sicurezza ha nominato il sig. Adílio Custódio capo della missione EUPOL Kinshasa; il suo mandato dovrebbe essere prorogato per la durata della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2004/847/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Fase di pianificazione

Il segretariato generale del Consiglio sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL Kinshasa. Il capo della missione elabora un piano operativo (OPLAN) che tenga conto di una valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva l'OPLAN.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Mandato della missione

L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU, al fine di assicurare che il suo operato sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori pratiche internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti.

L'EUPOL Kinshasa continua ad assicurare le funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nello sviluppo dell'IPU, fornendo, fra l'altro, una consulenza più ampia alla catena di comando dell'IPU riguardo all'esecuzione delle missioni e consultazioni intensificate su altre problematiche complementari allo svolgimento effettivo delle attività di polizia in RDC e rafforza il collegamento con l'EUSEC RD CONGO nell'ambito della riforma del settore della sicurezza.»

[1] GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Struttura della missione

La missione si comporrà di un comando e di osservatori della polizia. Il comando sarà costituito dall'ufficio del capo della missione e da una sezione di supporto amministrativo. Tutto il personale avente funzioni di controllo, guida e consulenza nonché i formatori avranno sede presso la base operativa dell'IPU.»

4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione ammonta al massimo a 4 370 000 EUR per il periodo dal 9 dicembre 2004 al 30 aprile 2006.»

5) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il capo della missione di polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto ed è soggetto a supervisione da parte della stessa.»

6) All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 aprile 2006.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW